

## **Statuto della Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap**

### **Articolo 1 – Finalità e attività**

- 1) È costituita la Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap, associazione di promozione sociale di cui alla legge 383/2000, Onlus (la cui sigla è FISH ONLUS) – nel presente statuto denominata solamente Fish – che, in ambito nazionale, europeo ed internazionale, opera per la cultura della pace e la promozione dei diritti umani, affinché:
  - a) si rimuova ogni ostacolo che impedisce la piena inclusione sociale ed il pieno sviluppo umano delle persone con disabilità, in attuazione del dettato del II comma dell'articolo 3 della Costituzione Italiana e della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con Disabilità;
  - b) si tenda al maggiore grado di indipendenza e piena autonomia di vita possibile in relazione al personale stadio di disabilità, anzitutto delle persone con necessità di sostegno intensivo, nell'esercitare le funzioni vitali primarie e ad autodeterminarsi, come definite dal Preambolo, lettera (J), della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con Disabilità, recepita dal Parlamento Italiano con Legge 18/2009 e quindi, come definite dal III comma dell'articolo 3 della legge 104/92, viventi in "situazioni di gravità";
  - c) si prevenga la disabilità, il suo aggravamento o l'insorgenza di disabilità aggiuntive in ogni settore sociale e produttivo, anche sviluppando la ricerca scientifica e tecnologica;
  - d) si renda possibile l'effettiva pari opportunità fra tutte le persone con o senza disabilità, in relazione al pieno godimento dei diritti di cittadinanza con particolare attenzione alle bambine e alle donne con disabilità;
  - e) si promuova e si diffonda la cultura politica e sociale del valore positivo delle diversità;
  - f) si promuova l'adeguamento delle normative regionali, nazionali, europee ed internazionali al principio di eguaglianza di tutte le organizzazioni delle persone con disabilità e delle loro famiglie;
  - g) si promuova il riconoscimento e la tutela del ruolo educativo e di cura dei familiari e dei congiunti delle persone con disabilità.
- 2) La Federazione si propone:
  - a) la comune progettualità;
  - b) la circolazione dell'informazione;
  - c) la reciproca partecipazione ad un patrimonio ideale fondato sul superamento dei privilegi, la realizzazione dei diritti, l'attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con Disabilità, l'affermazione dei doveri di solidarietà di cui all'articolo 2 della Costituzione Italiana.
- 3) La Fish è un organismo senza fini di lucro, è apartitica e aconfessionale, con sede in Roma. La sede legale può essere spostata in altra città o regione solo con delibera congressuale. La Giunta Nazionale può deliberare il trasferimento della sede all'interno dei confini comunali della città ospitante la sede legale, senza che ciò comporti modifiche allo statuto. I soci devono essere tempestivamente informati sul trasferimento della sede. La sua durata è illimitata.
- 4) La Fish può patrocinare, promuovere, organizzare, gestire per conto proprio od altrui - direttamente o tramite terzi - iniziative, manifestazioni, pubblicazioni, attività, anche in convenzione con enti pubblici

e con privati, nei seguenti ambiti:

- a) sensibilizzazione, informazione, formazione e consulenza in merito a comunicazione, cultura sociale, studio dei diritti e delle soluzioni tecniche, concernenti i problemi delle persone con disabilità e delle loro famiglie e delle persone comunque socialmente emarginate;
  - b) collaborazione con istituzioni pubbliche e private, anche non aderenti alla Fish, in materia legislativa, amministrativa, di programmazione, di studio, esplicando anche attività di elaborazione, di proposta, di stimolo e di pressione;
- 5) La Fish non può svolgere alcuna attività diversa da quelle su menzionate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o ad esse integrative. Le attività connesse sono consentite a condizione che, in ciascun esercizio e nell'ambito di ciascuno dei settori indicati, esse non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino i limiti fissati dal D. Lgs. 460/97 e successive modificazioni.
- 6) In base alle disposizioni di legge vigenti nonché al proprio Codice Etico, la Fish:
- a) deve impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per realizzare le finalità istituzionali e quelle ad esse direttamente connesse;
  - b) non deve distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione o fondi riserve o capitale fra gli iscritti. Detta distribuzione può avvenire solo se imposta per legge;
  - c) non deve cedere beni o effettuare servizi in favore dei soci o a coloro che prestano la loro opera nella Fish o a coloro che effettuano ad essa delle elargizioni liberali o ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado o ad aziende ad essi collegate, a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità;
  - d) non deve acquistare beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni, siano superiori al loro valore normale.

## **Articolo 2 – Aderenti alla Federazione**

- 1) La Fish è un unico soggetto, articolato a livello territoriale, regionale e provinciale.
- 2) Ad essa può aderire qualsiasi organizzazione legalmente costituita che, ai sensi del proprio Statuto, operi senza fini di lucro, a livello nazionale o locale, per il superamento dell'handicap, secondo i principi e le finalità di cui all' articolo 1 nonché agisca nel rispetto del Codice Etico adottato dalla Federazione.
- 3) Sono soci della Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap:
  - a) le associazioni nazionali territoriali, cioè quelle che hanno sedi operanti in almeno cinque Regioni;
  - b) le Federazioni Regionali, legalmente costituite, tramite le quali aderiscono alla Fish:
    - le organizzazioni locali, le sezioni, le associazioni locali socie o le associazioni regionali delle associazioni nazionali territoriali;
    - le organizzazioni nazionali non territoriali che operano anche su un ambito territoriale definito.
- 4) Partecipano inoltre alla vita della Federazione, con la qualifica di aderenti benemeriti, quelle persone fisiche o enti che siano state nominate in tale posizione dal Consiglio Nazionale su proposta della Giunta Nazionale, quando abbiano contribuito in modo significativo alla causa della Fish ovvero alla realizzazione delle relative finalità istituzionali. Gli aderenti benemeriti, non avendo natura di soci ma di promotori e sostenitori, non sono tenuti al versamento della quota di iscrizione di cui al successivo

articolo 3 e non hanno diritto di voto attivo o passivo nelle riunioni del Congresso e del Consiglio Nazionale, cui possono partecipare con diritto di intervento.

- 5) Partecipano inoltre alla vita della Federazione, con qualifica di uditori territoriali, quelle persone fisiche o gruppi informali territoriali che siano stati nominati in tale posizione dal Consiglio Nazionale su proposta della Giunta Nazionale, quando abbiano manifestato in modo significativo la volontà di contribuire alla costituzione di una Federazione Regionale. Gli uditori territoriali, non avendo natura di soci ma di promotori, non sono tenuti al versamento della quota di iscrizione di cui al successivo articolo 3 e non hanno diritto di voto attivo o passivo nelle riunioni del Congresso e del Consiglio Nazionale, cui possono partecipare con diritto di intervento. Tale nomina scade con il mandato dell'organo che ne ha deliberato il riconoscimento.

### **Articolo 3 – Iscrizione**

- 1) Per aderire alla Fish, ciascuna delle organizzazioni di cui al precedente articolo, deve:
  - a) far pervenire rispettivamente alla Giunta Nazionale della Federazione l'istanza di adesione dichiarando di impegnarsi a condividere ed attuare la mission della Federazione, partecipando e sostenendo attivamente la stessa federazione, rispettandone lo statuto. All'istanza devono essere allegati: statuto; atto di legale costituzione; ultimo bilancio approvato; descrizione delle attività svolte, dichiarazione sulla vigenza delle cariche associative e attestazione del numero dei soci. Se i soci sono organizzazioni, occorre fornire l'elenco delle sezioni/sedi, suddiviso per singola regione, ed numero degli associati alle medesime. I suddetti dati riferiti al 31 dicembre dell'anno precedente vanno aggiornati, di anno in anno, o in caso di variazioni vanno comunicati con la massima tempestività. La Giunta Nazionale nella prima riunione utile dalla ricezione degli atti, esaminata la documentazione, la propone al Consiglio Nazionale. Il Consiglio Nazionale delibera l'accoglimento o il rigetto della domanda di ammissione, inviando comunicazione motivata all'organizzazione richiedente e per conoscenza al Consiglio Nazionale. Entro i successivi quindici giorni dalla ricezione della comunicazione di ammissione, l'Organizzazione deve versare la quota di iscrizione annuale;
  - b) versare l'intera quota di iscrizione deliberata dal Congresso della Federazione. La quota deliberata si intende per ciascun anno e deve essere versata entro il 28 febbraio di ogni anno. La mancanza della decisione congressuale implica che l'ammontare della quota rimane quello dell'anno precedente.
- 2) L'elenco degli delle organizzazioni aderenti, con il loro recapito, deve essere messo a disposizione di ciascuna organizzazione aderente e della autorità tutorie rispettando il D.Lgs. 196/2003 e normativa di attuazione.

### **Articolo 4 – Autonomia**

Ciascuna organizzazione aderente non è sottoposta a vincoli di disciplina. Pertanto, in caso di dissenso dalle deliberazioni assunte dagli Organi della Fish, le organizzazioni aderenti di cui ai punti a) e b) comma 3, art.2, conservano a pieno titolo ogni autonomo potere decisionale e di iniziativa, ma non possono utilizzare la denominazione, ovvero il logo della Fish o comunque elementi che riconducano alla Fish, nelle proprie iniziative quando queste non risultino conformi allo Statuto o alle decisioni del Congresso

ovvero del Consiglio Nazionale e della Giunta Nazionale.

### **Articolo 5 – Rappresentanza esterna**

- 1) Rappresentante legale della Fish è il Presidente Nazionale.
- 2) La rappresentanza all'interno delle Commissioni, previste dalle istituzioni ad ogni livello in materia di disabilità, è della Fish che la demanda a propri rappresentanti.
- 3) E' altresì facoltà della Giunta Nazionale conferire con formale atto deliberativo che ne fissi limiti e modalità, poteri di rappresentanza per determinati atti o categorie di atti, a membri della stessa Giunta Nazionale, a componenti del Consiglio Nazionale, nonché a propri preposti o incaricati.

### **Articolo 6 – Voto**

- 1) In qualsiasi votazione non è consentito il voto plurimo. Non sono ammesse deleghe, ad eccezione di quanto disposto dall'art. 8).
- 2) Qualora una persona sia legale rappresentante di più organizzazioni aderenti, essa ha comunque diritto ad un solo voto e deve optare per l'organizzazione che vuole rappresentare.
- 3) Qualora il Presidente Nazionale della Fish o un membro del Consiglio Nazionale o un Presidente di Fish Regionale siano anche rappresentanti legali di una organizzazione aderente, questa delega un'altra persona.
- 4) Hanno diritto di voto al Congresso solo i rappresentanti ed i delegati delle organizzazioni aderenti che siano in regola con le quote associative dell'anno corrente e degli anni precedenti.

### **Articolo 7 – Organi**

Organi della Fish sono:

- a) il Congresso;
- b) il Consiglio Nazionale;
- c) la Giunta Nazionale;
- d) il Presidente Nazionale;
- e) il Vice Presidente Vicario;
- f) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- g) il Comitato dei Garanti.

Tutti gli incarichi ricoperti in seno alla Fish, a qualunque livello territoriale, sono volontari e gratuiti e hanno, salvo anticipata cessazione dalla carica, durata quadriennale.

### **Articolo 8 – Congresso**

- 1) Il Congresso è il massimo organo deliberativo. Il Congresso è disciplinato da apposite norme congressuali.
- 2) Al Congresso hanno diritto di voto:
  - a) i legali rappresentanti o loro delegati delle organizzazioni aderenti di cui al comma 3 dell' articolo 2;
  - b) tre delegati per ciascuna delle organizzazioni federate di cui al comma 3 dell' articolo 2.
  - c) I delegati delle Federazioni Regionali sono eletti nei rispettivi Congressi o designati dai Consigli

Direttivi Regionali.

- d) L'eventuale sostituto del rappresentante legale ed i delegati di ciascuna associazione territoriale aderente, devono essere preferibilmente membri del rispettivo Consiglio Nazionale.
- 3) Le sedute dei Congressi sono valide, in prima convocazione, con la presenza di almeno il 50% + 1 complessivo delle persone di cui all' articolo 8, comma 2, delle organizzazioni aderenti ed, in seconda convocazione, di almeno 1/5 + 1 complessivo.
- 4) Le deliberazioni assunte sono valide se hanno ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei delegati presenti aventi diritto. In caso di elezione di persone, si procede con voto segreto. Con unanime decisione, il Congresso può procedere ad eleggere i componenti degli organi associativi per acclamazione.
- 5) Il Congresso Ordinario è annuale ed è convocato, anche attraverso fax e posta elettronica con avviso di ricevuta, dal Presidente Nazionale con almeno 30 giorni di preavviso e si effettua entro il 30 aprile di ogni anno anche attraverso fax e posta elettronica con avviso di ricevuta al fine di avere conferma dell'avvenuta ricezione. Il Congresso per le elezioni degli organi sociali è quadriennale. Esso:
  - a) è l'organo deliberativo della Fish, impegna e vincola gli altri organi alle iniziative, tranne il diritto all'autonomia di cui all' articolo 4, ed alle linee strategiche deliberate;
  - b) vota il bilancio consuntivo presentato dalla Giunta Nazionale e delibera la quota di iscrizione;
  - c) elegge la Giunta Nazionale e il Collegio dei Revisori dei Conti;
  - d) elegge il Comitato dei Garanti.
- 6) Il Congresso Straordinario è convocato dal Presidente, anche attraverso fax e posta elettronica con avviso di ricevuta, almeno 30 giorni prima della sua effettuazione su iniziativa propria o su delibera della Giunta Nazionale o su richiesta di almeno un quarto delle organizzazioni federate.

#### **Articolo 9 – Parità di voti**

- 1) Qualora gli eletti alle cariche sociali nel Congresso risultino di numero superiore a quello statutario con gli ultimi eletti a parità di voto, il Congresso procede ad una immediata elezione tra gli ultimi eletti a parità di voto.
- 2) Qualora, in caso di dimissioni di membri della Giunta Nazionale, i primi dei non eletti risultino votati a parità di voti, si preferirà tra di essi quello appartenente all'organizzazione che sia aderente da più tempo.

#### **Articolo 10 – Consiglio Nazionale**

- 1) E' composto dai dai Presidenti e/o Legali Rappresentanti o loro delegati delle associazioni nazionali socie e dai Presidenti delle Fish Regionali. Gli aderenti benemeriti e gli uditori territoriali di cui all'articolo 2 comma 4 e comma 5 partecipano alle riunioni del Consiglio Nazionale con diritto di intervento. Su espresso invito del Presidente Nazionale, possono inoltre partecipare alle riunioni con diritto di intervento quelle persone fisiche che abbiano contribuito in modo significativo alla causa della Fish ovvero alla realizzazione delle relative finalità istituzionali. Su espresso invito del Presidente Nazionale possono inoltre partecipare operatori e tecnici che il Consiglio Nazionale reputa utili alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, con ciò intendendo coloro che contribuiscono alla realizzazione degli scopi statutari e delle attività con particolare riferimento ai

collaboratori dell'Agenda Nazionale di cui all'articolo 19 e successive delibere, nonché delle organizzazioni aderenti.

- 2) Qualora un Presidente o Legale Rappresentante di una associazione nazionale aderente sia anche Presidente di una Federazione Regionale, questo deve optare per una delle due deleghe. In tal caso l'organizzazione non rappresentata nomina un delegato in seno al Consiglio Nazionale.
- 3) Il Consiglio Nazionale è convocato e presieduto dal Presidente Nazionale.
- 4) Il Presidente convoca, anche attraverso fax e posta elettronica con avviso di ricevuta, il Consiglio Nazionale almeno tre volte durante l'anno, o comunque, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, o su iniziativa di almeno un terzo dei suoi componenti o su iniziativa del Tesoriere o del Collegio dei Revisori dei Conti in ragione della loro attività. Le sedute del Consiglio Nazionale sono valide in prima convocazione se è presente la maggioranza dei componenti, in seconda convocazione, da fissare almeno un'ora dopo la prima, qualunque sia il numero dei presenti. Il Consiglio Nazionale si effettua anche attraverso fax e posta elettronica con avviso di ricevuta al fine di avere conferma dell'avvenuta ricezione.
- 5) Il Consiglio Nazionale delibera a maggioranza semplice le iniziative idonee al conseguimento dei fini congressuali e procede, entro 3 mesi dal suo insediamento, alla redazione di un documento programmatico in cui vengono tracciate le direzioni dell'impegno futuro della Federazione e le strategie politiche di indirizzo alle attività della Giunta Nazionale.
- 6) Con voto favorevole di almeno 2/3 dei suoi componenti, può deliberare iniziative non deliberate in Congresso riferendone in ogni caso al Congresso nella prima riunione in programma quando tali iniziative attengano a materie che per legge siano ad esso riservate.
- 7) Il Consiglio Nazionale delibera la costituzione dei gruppi di lavoro o osservatori di cui all'articolo 18, coordinati da un membro di Giunta Nazionale espressamente delegato sul tema.

#### **Articolo 11 – Giunta Nazionale**

- 1) La Giunta Nazionale è composta da 9 a 15 membri, di cui almeno due rappresentanti le FISH Regionali, comunque sempre in numero dispari eletti dal Congresso che ne fissa rispettivamente il numero prima di procedere alle operazioni di voto. Nel corso della seduta di insediamento la Giunta Nazionale procede al proprio interno alla elezione del Presidente, dei Vice Presidenti in numero massimo di 4, di cui uno con funzioni vicarie del Presidente, del Segretario e del Tesoriere. La Giunta Nazionale provvede a tutti quegli atti di ordinaria amministrazione che non siano per Legge o per Statuto espressamente riservati al Congresso o al Consiglio Nazionale.
- 2) La Giunta Nazionale esercita altresì quei poteri e compiti che gli siano stati delegati dal Consiglio Nazionale nonché, in via d'urgenza, le funzioni dello stesso Consiglio Nazionale, inclusi quegli atti di straordinaria amministrazione che non siano oggettivamente differibili, in tal caso riferendone al Consiglio Nazionale, entro la successiva riunione per le necessarie ratifiche.
- 3) La Giunta Nazionale:
  - a) approva, se del caso, uno o più Regolamenti per l'attuazione dello Statuto;
  - b) predispone il codice etico e gli eventuali aggiornamenti dello stesso alla cui approvazione provvede il congresso;
  - c) predispone il progetto di bilancio consuntivo;

- d) approva il bilancio preventivo, nonché il programma di attività;
  - e) delibera tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
  - f) assume le deliberazioni di esclusione e/o commissariamento delle FISH Regionali ai sensi del successivo articolo 17;
  - g) esercita i poteri di nomina che gli siano attribuiti da Statuti o Atti Costitutivi di altri Enti.
- 4) La Giunta Nazionale è convocata e presieduta dal Presidente Nazionale.
  - 5) Il Presidente convoca, anche attraverso fax e posta elettronica con avviso di ricevuta, la Giunta Nazionale che si effettua anche attraverso fax e posta elettronica con avviso di ricevuta al fine di avere conferma dell'avvenuta ricezione.
  - 6) Possono essere invitati alle riunioni di Giunta Nazionale componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, ove vi siano da trattare specifiche materie di loro competenza o ne facciano espressa e motivata richiesta al Presidente, nonché esperti, operatori e tecnici che la Giunta Nazionale reputa utili alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, con ciò intendendo coloro che contribuiscono alla realizzazione degli scopi statutari e delle attività con particolare riferimento ai collaboratori dell'Agenzia Nazionale di cui all'articolo 19 e successive delibere, nonché delle organizzazioni aderenti.
  - 7) La prima riunione dopo il Congresso Ordinario è convocata dal Presidente uscente, che provvede a predisporre per tale occasione, tutti gli atti utili al formale passaggio di consegne. In caso di impossibilità e/o inerzia provvede a tale incombenza l'eletto che ha ottenuto il numero maggiore di voti e lo presiede sino all'elezione del Presidente. In caso di parità di voti, tale incarico è affidato al più anziano di età.

#### **Articolo 12 – Presidente Nazionale**

- 1) Ha la rappresentanza politica e legale della Fish Nazionale.
- 2) Provvede all'esecuzione delle deliberazioni assunte dal Congresso, dal Consiglio Nazionale, dalla Giunta Nazionale.
- 3) Compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione e, in caso di urgenza, quelli straordinari, che deve poi sottoporre alla ratifica della Giunta Nazionale nella prima seduta utile.
- 4) In caso di assenza o impedimento del Presidente tutte le sue funzioni sono assunte dal Vicepresidente Vicario, eletto dalla Giunta Nazionale nella sua prima riunione.

#### **Articolo 13 – Tesoriere**

- 1) Cura l'attività finanziaria della Fish Nazionale.
- 2) Deve presentare alla Giunta Nazionale il bilancio di previsione in tempo utile, affinché possa essere approvato dalla Giunta Nazionale entro il 31 dicembre di ogni anno ed il conto consuntivo in tempo utile, affinché la Giunta Nazionale possa presentarlo al Congresso per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio redatti nei modi e nei tempi stabiliti dalla vigente normativa in vigore ben documentati ed in modo chiaro ed analitico.
- 3) Deve avere cura e vigilare affinché ogni spesa non prevista nel bilancio preventivo venga sottoposta, per relativa delibera autorizzativa, alla Giunta Nazionale;

#### **Articolo 14 – Collegio dei Revisori dei Conti**

- 1) E' composto da tre membri effettivi di cui almeno uno iscritto all'Albo dei Revisori Contabili e due supplenti, di cui almeno uno iscritto all'Albo dei Revisori Contabili, che subentrano in ogni caso di cessazione del rispettivo membro effettivo. I membri effettivi eleggono fra loro un coordinatore, che lo convoca almeno una volta l'anno. La prima riunione è convocata dal Tesoriere.
- 2) Per la durata in carica valgono le norme dettate nel presente Statuto per i membri della Giunta Nazionale di cui all'articolo 7.
- 3) In generale hanno il compito di vigilare sull' amministrazione dell' Associazione verificando la regolarità della gestione dei fondi e accertando la regolarità del rendiconto annuale di cui redigono la relazione.
- 4) Il coordinatore convoca, anche attraverso fax e posta elettronica con avviso di ricevuta, il Collegio dei Revisori dei Conti che si effettua anche attraverso fax e posta elettronica con avviso di ricevuta al fine di avere conferma dell'avvenuta ricezione.

#### **Articolo 15 – Comitato dei Garanti**

- 1) Il Comitato dei Garanti, composto da tre membri effettivi più due supplenti, è eletto ogni quattro anni, in coincidenza con l'elezione del Consiglio Nazionale, dal Congresso Ordinario.
- 2) Si compone di tre persone fisiche che abbiano rivestito cariche sociali nazionali in precedenti esercizi, in possesso di requisiti di specchiata onorabilità e di riconosciuto prestigio all'interno del corpo associativo. Nel caso in cui il candidato alla carica di Garante rivesta altre cariche sociali, sia nazionali che territoriali, al momento dell'elezione è tenuto ad optare per l'una o per l'altra carica, essendo la posizione di Garante incompatibile con ogni altra carica associativa nazionale o territoriale.
- 3) Il Comitato dei Garanti:
  - a) nomina al proprio interno un Presidente;
  - b) svolge funzioni di composizione nelle controversie insorte tra organi associativi ovvero tra soci ed organi associativi, o ancora tra soci, su materie comunque afferenti la vita della Fish;
  - c) per quelle controversie che non siano risolte in via amichevole ai sensi della lettera precedente, e che previo esperimento di un tentativo obbligatorio di conciliazione da parte del soggetto interessato gli vengano da questi sottoposte, decide in via irrituale e secondo equità;
  - d) vigila e verifica la correttezza e adeguatezza dei comportamenti dei soci e dei soggetti che rivestano cariche associative rispetto alle norme di legge, allo Statuto, ai regolamenti applicativi della Giunta Nazionale, al Codice Etico approvato dal Congresso;
  - e) e' preposto alla predisposizione ed attuazione dei regolamenti per l'accesso alle cariche sociali nazionali e regionali e per i requisiti e condizioni di mantenimento della carica. Nella predisposizione dei suddetti regolamenti dovrà essere espressamente previsto il divieto di rivestire cariche sociali nazionali o territoriali per quanti risultino aver subito condanne passate in giudicato per reati gravi contro la persona ovvero condanne in giudicato o sanzioni interdittive di tipo amministrativo per reati a danno della Pubblica Amministrazione;
  - f) verifica i requisiti di accesso alle cariche sociali nazionali disponendo in merito alla ammissione o



- non ammissione delle candidature in applicazione dei regolamenti elettivi di cui sopra;
- g) provvede nell'ambito della funzione di garanzia di pertinenza all'assunzione di provvedimenti sospensivi urgenti rispetto a quanti rivestano cariche sociali nazionali e risultino aver subito condanne non definitive, ovvero vengano a trovarsi in una situazione di manifesto conflitto di interessi con la Fish, ed alla conseguente formulazione di parere al Consiglio Nazionale cui compete l'assunzione dei provvedimenti di decadenza dalla carica con il parere obbligatorio ma non vincolante del Comitato. Nell'ipotesi in cui la carica in discussione sia quella di componente della Giunta Nazionale il potere di pronunciare la cessazione dalla carica spetta in via esclusiva al Congresso;
  - h) provvede, nei casi di operato in contrasto con i fini associativi, denigrazione del nome della Federazione, condotta del Socio da cui sia derivato un grave pregiudizio agli interessi istituzionali, alla formulazione di proposta di espulsione del socio al Congresso, cui compete l'assunzione dei provvedimenti di espulsione con il parere obbligatorio ma non vincolante del Comitato ;
  - i) esprime pareri al Congresso, al Consiglio Nazionale e alla Giunta Nazionale su tutte le questioni che gli vengano sottoposte;
  - j) esercita quegli ulteriori poteri e compiti gli siano affidati dal Congresso o dalla Giunta Nazionale, con particolare riferimento all'applicazione del Codice Etico approvato dal Congresso e di quei Codici di condotta comunque denominati adottati dall'Ente a propria tutela anche avuto riguardo ai profili di responsabilità di cui al D. Lgs. 231/01.
- 4) Per le cariche ed i soci afferenti alle Fish territoriali le funzioni di cui alle precedenti lettere f), g), h) sono affidate al corrispondente Comitato Regionale dei Garanti istituito al livello territoriale di pertinenza.

#### **Articolo 16 – Sostituzione e subentri**

- 1) Ciascuna organizzazione aderente all'atto della propria iscrizione, deve comunicare per scritto il nominativo di chi la rappresenta, il rappresentante rimane tale in seno al Consiglio Nazionale sino alla sua sostituzione, effettuata per scritto.
- 2) Entro 7 giorni dall'inizio del Congresso, ciascuna organizzazione deve comunicare il nominativo dei propri delegati, salvo sopravvenuti impedimenti; tale delega è valida solo per la durata del Congresso.
- 3) In caso di cessazione dall'incarico di membro di un organo collegiale elettivo o nell'impossibilità di eseguirlo, subentra il primo dei non eletti.

#### **Articolo 17 – Organizzazione territoriale della Federazione**

A livello territoriale la Fish promuove e riconosce, nei limiti e con le modalità e forme previste ai commi seguenti, organizzazioni autonome di livello regionale e provinciale.

- 1) Le Fish Regionali hanno autonomia di iniziativa politica, organizzativa e contabile, nel rispetto dei principi e delle finalità dello Statuto Nazionale e delle deliberazioni assunte dai Congressi Nazionali o dalla Giunta Nazionale.
- 2) Condizioni necessarie per la costituzione, l'esistenza e l'operatività delle Fish regionali sono:

- a) la presenza all'interno di esse di articolazioni territoriali delle associazioni nazionali presenti sul territorio in misura pari ad almeno il 30%;
  - b) la copertura attraverso i propri associati di almeno il 50% delle Province esistenti nel territorio.  
Nel caso di costituzione di FISH Provinciali ai sensi del successivo comma 4, dovrà comunque essere rispettato analogo requisito rispetto a quello sopra indicato alla lettera a), garantendo nella costituzione, esistenza ed operatività una percentuale di articolazioni territoriali delle associazioni nazionali pari ad almeno il 30% dei soci;
- 3) Il loro statuto è sottoposto per valutazione alla Giunta Nazionale che deve provvedere a pronunciarsi entro la 2° riunione successiva al suo ricevimento. In caso di rigetto, da motivarsi congruamente, il ricorso va presentato al primo Consiglio Nazionale.
  - 4) Lo statuto delle Fish Regionali disciplina la loro costituzione e quella delle Fish Provinciali - che ne costituiscono l'articolazione organizzativa al livello territoriale discendente – e ne regola i reciproci rapporti. Detti statuti debbono comunque contenere:
    - a) la denominazione "Fish ... (nome della Regione o della Provincia), che dovrà essere utilizzata anche nell'apposito logo;
    - b) l'individuazione della carica di Presidente e di quella di Tesoriere;
    - c) principi e metodi democratici analoghi a quelli dello statuto nazionale;
    - d) il divieto di partecipare con il logo alle competizioni elettorali.
  - 5) Le responsabilità politiche, finanziarie, amministrative, gestionali e giuridiche delle Fish Regionali e Provinciali non incidono su quella nazionale. In particolare la Fish non risponde delle obbligazioni delle organizzazioni aderenti neppure in caso di gestione commissariale delle Federazioni Regionali o Provinciali di cui al successivo comma. Allo stesso modo le Federazioni regionali o provinciali non rispondono delle obbligazioni dei propri aderenti.
  - 6) Qualora, la Fish regionale violi lo statuto nazionale o le deliberazioni del Congresso o del Consiglio Nazionale o della Giunta Nazionale, o agisca in violazione delle finalità istituzionali, dei principi istitutivi – tra cui in particolare quelli di democraticità e partecipazione – o comunque in modo da arrecare grave pregiudizio al nome ed agli interessi associativi, viene esclusa dalla Fish con delibera del Consiglio Nazionale e viene fatto divieto di utilizzare il logo e la denominazione della Fish.
  - 7) Qualora la FISH regionale non rispetti i requisiti di cui alla lettera a) comma 2 del presente articolo la Giunta Nazionale provvede con propria delibera, a dichiararne l'esclusione, sottoponendo al Consiglio Nazionale la nomina di "uditore territoriale";
  - 8) Spetta alla Giunta Nazionale assumere delibera di commissariamento delle Fish Regionali nel caso in cui la violazione di cui al precedente comma 6 risulti di minore gravità ed intensità, nonché nei casi in cui la Fish Regionale:
    - a) non provveda agli adempimenti statuari obbligatori, con particolare riferimento alla predisposizione ed approvazione da parte dei competenti organi del bilancio consuntivo, della relazione di attività, del programma annuale, del bilancio preventivo;
    - b) Non risulti operativa sul territorio per il periodo di un anno o per maggior periodo, con attività significative e documentabili.

Nell'ipotesi di esclusione della Fish regionale vengono escluse con effetto automatico anche le relative Fish provinciali.

- 9) E' obbligo delle Fish regionali inviare, entro il 31 gennaio di ogni anno, alla Giunta Nazionale di Fish, apposita dichiarazione sotto la personale responsabilità del Presidente Regionale, contenente una relazione delle attività svolte, i dati aggiornati relativi alla composizione delle Fish regionali e provinciali e tutte le eventuali variazioni intervenute nella composizione della base sociale, nelle cariche, nel testo statutario etc.

#### **Art. 18 – Gruppi di lavoro e osservatori**

A livello nazionale la Fish, ferme le prerogative e funzioni spettanti agli organi sociali, struttura i propri lavori attraverso:

- a) osservatori e gruppi di lavoro permanenti sui seguenti temi: a) revisione del sistema di accesso, riconoscimento/certificazione e modello di intervento del sistema socio-sanitario, b) lavoro e occupazione, c) politiche, servizi e modelli organizzativi per la vita indipendente e l'inclusione nella società, d) promozione e attuazione dei principi di accessibilità e mobilità, e) processi formativi ed inclusione scolastica, f) salute, diritto alla vita, abilitazione e riabilitazione, g) affari esteri ed internazionali, h) attuazione della Convenzione nelle Regioni Italiane, nonché mediante altri osservatori permanenti vertenti su ogni altro tema sia individuato dal Consiglio Nazionale;
- b) osservatori, gruppi di lavoro, commissioni o comitati comunque denominati istituiti di volta in volta dal Consiglio Nazionale.

Mandato, compiti, modalità di raccordo, relazione ed integrazione degli organismi di cui alle lettere a) e b) con gli organi sociali vengono definiti dalla Giunta Nazionale cui compete in via esclusiva la relativa regolamentazione, il potere di nomina del Coordinatore, nonché la attribuzione degli eventuali poteri di rappresentanza esterna. I suddetti organismi, il cui funzionamento interno, definito dalla Giunta Nazionale, risponde a meccanismi di tipo non deliberativo ma orientati alla costruzione partecipata e dialettica del consenso, non hanno autonoma soggettività costituendo una modalità operativa della Fish. A tal fine la Fish promuove la partecipazione di esperti e stakeholder esterni.

#### **Art. 19 – Agenzia Nazionale.**

La Fish si avvale, nel rispetto della propria natura e della vigente normativa, dei servizi di una apposita Agenzia Nazionale, soggetto senza finalità di lucro dotato di autonomia gestionale, tributaria ed organizzativa. In particolare Fish si avvale della suddetta Agenzia Nazionale:

- a) per la progettazione e gestione di propri progetti, attività, iniziative, anche a sostegno delle attività degli Osservatori e delle Fish territoriali di cui ai precedenti articoli 17 e 18, sia rivolti all'interno che all'esterno della compagine associativa, ed anche realizzati in collaborazione con la Pubblica Amministrazione;
- b) per promuovere, sostenere e rafforzare la rete interassociativa ed i collegamenti operativi e le partnership fra le reti dei soci;
- c) per agevolare il trasferimento di informazioni, competenze e conoscenze tra i soci e nel contesto generale sulle tematiche della disabilità e dei diritti umani;
- d) per realizzare interventi di consulenza e di formazione a favore di soggetti interni ed esterni alla rete interassociativa;
- e) per attività di ricerca e monitoraggio, documentazione e ufficio studi.

Per il miglior raccordo funzionale tra Fish ed Agenzia Nazionale potrà essere prevista di comune intesa la costituzione di apposito comitato di collegamento operativo, ferma l'autonomia ed indipendenza dei due enti.

I poteri di nomina di posizioni all'interno degli organi sociali della Agenzia Nazionale eventualmente riconosciuti alla Fish dallo Statuto e/o Atto costitutivo della medesima Agenzia Nazionale, sono esercitati dalla Giunta Nazionale Fish.

#### **Articolo 20 – Finanziamenti**

- 1) I finanziamenti della Fish provengono dalle quote di iscrizione, dai contributi, dai proventi di iniziative, da lasciti o donazioni, dalle istituzioni pubbliche per specifiche attività, ed ogni altra fonte individuata dalla art. 4 – comma 1 - della legge 383/2000.
- 2) Il bilancio consuntivo ed i finanziamenti sono pubblici e visibili da chiunque ne faccia richiesta al Tesoriere, con le modalità da questi stabilite.
- 3) Tutti i proventi ottenuti, al netto di ogni spesa, debbono essere ri-destinati all'attività della Fish per le sue finalità.
- 4) I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette.
- 5) L'eventuale avanzo di gestione deve essere reinvestito a favore delle attività istituzionali statutarie.

#### **Articolo 21 – Scioglimento**

- 1) Lo scioglimento della Fish è deliberato dal Congresso con voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti aventi diritto. In tal caso, il congresso deve deliberare la destinazione del patrimonio residuo. La liquidazione avviene sotto la responsabilità singola e congiunta del Presidente della Fish nazionale e del Tesoriere, secondo le indicazioni date dal congresso e sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 – comma 190 – della legge 23/12/96 n° 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Il patrimonio residuo deve essere totalmente devoluto ad altra od altre onlus, o ad altra/altra organizzazioni, operanti nel settore della disabilità o dell'emarginazione in generale.
- 2) Le organizzazioni aderenti che non rinnovano o rescindono il patto federativo, nulla possono pretendere sul patrimonio della Fish.

#### **Articolo 22 – Simbolo**

- 1) Simbolo della Fish è quello approvato dalla Giunta Nazionale ed allegato al presente Statuto con la denominazione "FISH – ONLUS".
- 2) La gestione del simbolo è affidata alla Giunta Nazionale.

#### **Articolo 23 – Modifiche statutarie**

Il presente statuto è modificato dal Congresso Nazionale con il voto favorevole della maggioranza stabilita dall'articolo 8 – comma 3.

#### **Articolo 24 – Norma finale**

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento a quanto stabilito in materia dal Codice

Civile e dalla legge 383/2000 e dal Dlgs 460/97.

**Norme transitorie**

Il punto d) di cui al comma 3 dell'articolo 11 entra in vigore a partire dal 2015.